

Osservazioni in merito al Decreto Legge 78/2010 per le materie di competenza del Dipartimento Terziario e Servizi***Art.6 Commi 3 -7 – 8 - 9 -12 – 13 - 14 Authority***

La manovra di cui al decreto legge n. 78/2010, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, va attentamente valutata per le ricadute che potrebbe generare sul sistema delle c.d. Autorità Amministrative Indipendenti, con particolare riguardo al tema dell’indipendenza di tali organismi dal potere politico e dal governo.

Comunemente, si definiscono Autorità Amministrative Indipendenti alcuni soggetti pubblici che presentano in comune dei tratti unificanti, in altre parole, quegli organismi istituiti dalla legge allo scopo di regolare e controllare le attività economiche in modo indipendente dal potere politico, dal governo e dagli operatori economici stessi. L’esistenza di organismi siffatti, che in Italia si sono sviluppati sul modello ordinamentale della Banca d’Italia, è divenuta ormai una componente necessaria dei sistemi istituzionali moderni.

Non esistendo una legge generale che identifichi le Autorità Amministrative indipendenti, per elencarle si può fare riferimento al programma di audizioni stilato dalla Prima Commissione Affari Costituzionali della Camera nell’ambito della recentissima indagine conoscitiva sulle Autorità, in ordine cronologico di istituzione: Banca d’Italia, Consob, Isvap, Antitrust, Privacy, Aeeg, Covip, Agcom, Avc, Commissione di garanzia per il diritto di sciopero.

L’indipendenza dell’azione di questi organismi fino ad ora è stata assicurata dalla legge attraverso la garanzia di autorganizzazione, di autonomia nella contrattazione relativa al rapporto di lavoro dei propri dipendenti, di autonomia contabile (pur sotto il controllo della Corte dei Conti), di adeguata capacità finanziaria.

In particolare, nel corso degli ultimi 10 anni la loro capacità finanziaria era stata assicurata attraverso sistemi complessi e diversificati di autofinanziamento previsti dalla legge: alcune Autorità determinano annualmente un contributo a carico degli operatori vigilati in percentuale fissa sui fatturati del bilancio precedente, altre incamerano una quota delle sanzioni irrogate nell’esercizio delle proprie attribuzioni, altre riscuotono dalle imprese regolate una parte dei costi dei servizi erogati a favore delle imprese stesse. Nel caso in cui le somme rivenienti dai sistemi di autofinanziamento non siano tali da assicurare adeguata capacità finanziaria, il governo interviene assicurando un contributo a carico del bilancio statale e quindi della fiscalità generale. Tale evenienza si è verificata puntualmente da ultimo con la legge finanziaria 2010, che ha introdotto un sistema speciale per il triennio 2010-2012, imponendo ad alcune Autorità amministrative indipendenti una sorta di prestito a favore di altre Autorità, intervenendo poi con un ulteriore contributo statale a favore

di alcune ed in particolare a favore dell'Antitrust, le cui entrate non si sono dimostrate stabili perché hanno fortemente risentito della crisi economica generale.

Dal decreto legge in premessa, si ricava che il governo, nel conseguire l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, utilizza una tecnica normativa tale da produrre ulteriori effetti distorsivi sul sistema complessivo delle Autorità Amministrative, tali da incidere sull'indipendenza di tali organismi in modo non proporzionale rispetto allo scopo conseguito.

In particolare, si ricava che il decreto legge:
individua settori precisi e modalità puntuali di interventi di riduzione della spesa solo per alcune Autorità, ovvero per quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
che l'ISTAT inserisce in tale conto non solo alcune Autorità che percepiscono il contributo statale, ormai inferiore al 50% del proprio bilancio, ma anche Autorità che da anni si autofinanziano completamente e non sono affatto a carico del bilancio pubblico.

Art.3 Comma 3 Banca D'Italia

E', invece, da apprezzare, perché rispettosa del principio di indipendenza, la tecnica utilizzata dal governo con riguardo alla Banca d'Italia, là dove, all'art. 3, comma 3, del decreto si afferma che la Banca dovrà tener conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel primo titolo della legge.

Appare sempre più urgente, quindi, sviluppare una riflessione politica sulla necessità di una legge generale di riforma delle Autorità.

Art.9 Commi 4 – 21 Consob Antitrust

Segnaliamo che il comma 4 mette un tetto (3,2%) agli aumenti contrattuali e il comma 21 blocca la progressione degli stipendi e congela i miglioramenti economici collegati alle progressioni giuridiche gli stessi.

Il comma 21 sembra incongruente – per quanto riguarda la Banca d'Italia – con l'art 3 comma 3 che affida all'ordinamento della stessa il contenimento della spesa.

Art.6 Commi 16 – 17 Consorzio bancario SIR

il Comitato di intervento nel consorzio bancario SIR, in liquidazione cessa di esistere. Il patrimonio di SIR pari a 200 milioni di euro viene versato nel bilancio dello Stato.

Compiti e competenze e personale di SIR ivi incluse REL S.p.A. (ristrutturazione Elettronica) anch'essa in liquidazione passano a FINTECNA S.p.A.

Art.7 Comma 16 Ente Nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici

Viene soppresso ENAPPSMSAD, (Ente Nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici) e le sue funzioni sono trasferite all'ENPALS.

Art.7 Comma 20 l'Ente Teatrale Italiano

E' soppresso l'Ente Teatrale Italiano nato con legge 14/12/1987 N. 836. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio è trasferito all'amministrazione corrispondente.

Art.7 Comma 21 Istituto Nazionale Navale

L'Istituto nazionale per stendi ed esperienze di architettura Navale (INSEAN), istituito con regio decreto legge il 24/5/1946 n. 530 è soppresso e le sue funzioni e risorse compreso il personale sono assegnati al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e agli Enti e alle istituzioni di ricerca.

Art.7 Comma 30 Vigilanza microcredito

La Vigilanza sul Comitato Nazionale Permanente per il "microcredito è trasferita al Ministero dello Sviluppo Economico.

Art.14 Servizi Pubblici Locali

Nell'ambito della manovra 2010 sono definiti i tagli nel triennio di 14,5 MLD a Regione, Province e Comuni. In particolare, per i tagli ai Comuni che hanno vincoli di spesa derivanti dal patto di stabilità, il testo è articolato negli orientamenti di manovra di cui il Comune può definire le entrate del proprio bilancio (per quanto riguarda le materie di nostra competenza le tariffe, servizi universali, qualità dei servizi pubblici locali.) A nostro avviso bisogna – nel merito – prestare una particolare attenzione a eventuali dismissioni che potrebbero verificarsi in favore dei privati delle aziende ex municipalizzate dei servizi pubblici (T.P.L. – Gas – Acqua – rifiuti) come previsto dal decreto Ronchi a partire proprio dal 2010.

Art.15 Dal Comma 1 al Comma 6

Saranno fissati criteri e modalità attraverso un DPCM entro il 15/07 p.v. per l'introduzione degli aumenti dei pedaggi sulle autostrade e sui raccordi in gestione

diretta di ANAS S.p.A., a pedaggi sulle autostrade e sui raccordi in gestione diretta di Anas SpA, nonché l'elenco della tratta da sottoporre al pagamento dei pedaggi entro 31/12/2010. Dal 1 Agosto prossimo, ANAS però introdurrà un sovra pedaggio (1 euro veicoli leggeri, 2 euro quelli pesanti) da applicare nelle barriere di concessione. Tali introiti andranno a riduzione dei trasferimenti statali all'ANAS.

Art.47 – Convenzioni Anas

Sono approvate per legge tutte le convenzioni autostradali già firmate tra ANAS e società concessionarie entro il 31 luglio 2010. Saranno riassegnate tramite Gara le concessione dell'autostrada Modena – Brennero in scadenza il 31/12/2010 e deve essere fatta dall'ANAS entro il 30/9/2010.